



Iniziativa sul Precariato della Unione Sindacale di Base

incentivi alla ricollocazione ultime novità



Nazionale, 16/04/2011

Benefici contributivi per assunzione di lavoratori in mobilità

in allegato: *un interessante articolo su lavoratori svantaggiati e incentivi alla ricollocazione

*INPS: incentivi all'occupazione previsti in via sperimentale dalla legge n. 191/2009

L'INPS, con circolare n. 22 del 31 gennaio 2011, illustra le condizioni richieste per il riconoscimento dei benefici e le istruzioni operative finalizzate all'effettivo godimento di una serie di incentivi connessi all'assunzione di lavoratori disoccupati, che versano in situazioni particolari, previsti, in via sperimentale per il 2010, dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009, con l'art. 2, commi 134, 135 e 151, e che i Decreti interministeriali n. 53343 e n. 53344 del

26 luglio 2010 hanno meglio specificato.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 11 dell'8 marzo 2011, ha risposto ad un quesito dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, in merito alla cumulabilità dei benefici riconosciuti dalle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2 e 25, comma 9, L. n. 223/1991, in relazione alla diversa durata del periodo totale di godimento degli stessi.

La risposta in sintesi:

"...Nell'evidenziare, da ultimo, che la dizione letterale della norma di cui all'art. 8, comma 2, della Legge n. 223/1991 pone esclusivamente un limite massimo di durata del beneficio ("dodici mesi", salvo successiva trasformazione del contratto a tempo indeterminato) e nel ribadire quanto già indicato dall'INPS con messaggio n. 199, non può che rimettersi all'imprenditore la scelta se fruire delle agevolazioni di cui all'art. 25 o di cui all'art. 8 citati, con eventuale impossibilità, in quest'ultimo caso, di fruire nuovamente dei benefici in questione in caso di una successiva nuova "assunzione" del medesimo lavoratore direttamente a tempo indeterminato."